

AREA CITTA' E TERRITORIO Servizio Edilizia Pubblica

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto:

Codice opera n. 10061 Beni patrimoniali – demolizione abusivismi e messa in sicurezza - anno 2012

Progettista:

Collaboratori tecnici:

Tecnico per la parte edilizia:

Tecnico per la parte impiantistica elettrica:

Tecnico per la parte imp. idro-termo-sanitaria e gas: per. Ind. Fabio Zanella

Coordinatore per la progettazione:

Responsabile Unico del Procedimento:

dott. ing. Nicola Milani

geom. Lorenzo Boschin

per. Ind. Giorgio Smrekar

geom. Gabriele Marotta

dott. arch. Lucia IAMMARINO

Trieste, agg. febbraio 2014

Ver.14.01

COMUNE DI TRIESTE

C.F. e Partita I.V.A. n. 00210240321

Rep. n.

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Ufficio contratti

Prot. n.

OGGETTO: Contratto d'appalto per lavori di demolizione abusivismi e messa in sicurezza dei Beni patrimoniali – Anno 2012 (codice opera 10061).

MPRESA /ATI ESECUTRICE:	
MISKEDA (ATTEDELLITIKILE)	

REPUBBLICA ITALIANA¹

L' ai Pala	nno azzo comuna	_ il giorno ale di		(a	Trieste.) del	mese di_		in una sala del
Ava	nti a me, sonalmente	dott comparsi i	seguenti signori	, Seg	gretario G dentità e ve	enerale del este rapprese	Comune entativa soi	di Trieste - no certo:	rogante - sono
- 1 3 1	· Direttore _ n, il quale sensi e per Regolament	e intervieno gli effetti o per la di	, domi e e stipula il pre dell'art. 107, te	ciliat_ agli esente atto erzo comm tratti del Co	effetti del p in qualità a, lettera omune di	presente atto di legale rap c) del D. Lg Trieste - e d	presso il opresentan s. 18.08.2	Palazzo te del Comun 000 n. 267 e	ovecento) in Trieste e di Trieste - ai dell'art del mente in nome,
2	/na:llana.vaaa		, domini	nato a	offett: de	(), il	()	19_
	`), domicii , [eventualm	•		•			della Impresa
			•		•			•	atto quale sua
ŀ	parte integra	ante e sost	anziale costituita	a tra		con sede	legale a		in Via
									con sede
									in Via
_		, n	_, CF e Partita l	VA				(mandante)] il	quale interviene
ć	ed agisce ne	el presente ua parte in	atto in qualità d	di ib	com	ne risulta da j		_ allegato sub	"B" al presente [eventualmente

Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente

CONTRATTO DI APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

Premesso che:

 a.- con Deliberazione Giuntale n. 344 dd. 13/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione abusivismi e messa in sicurezza dei Beni patrimoniali – Anno 2012 (codice opera 10061) elaborato dal Servizio Edilizia Pubblica Casa Rioni dell'Area Città e Territorio del Comune di Trieste;

¹ Il presente testo è redatto per la forma pubblico – amministrativa; nel caso in cui si faccia luogo ad una scrittura privata occorre tener conto della diversa impostazione formale. In tale ipotesi, oltre a modeste variazioni nella forma dell'atto, si rammenti che la clausola della registrazione è da sostituire con la seguente:

<< Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131>>

b che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro Euro 105.466,50 (diconsi Euro centocinquemilaquattrocentosessantasei/50, di cui Euro 3.566,50 (diconsi Euro tremilacinquecentosessantasei/50) per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta², al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge;								
cche con determinazione dirigenziale n dd è stata indetta la gara d'appalto esperita mediante ai sensi dell'art ³del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;								
d che, in esito all'esperimento della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa[eventualmente: ATI composta da(Mandataria)/ (mandante)/ (mandante) con il ribasso del% sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro, di cui Euro per costi generali per la sicurezza indicati dall'Impresa ⁴ + Euro per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge ⁵ ;								
e che con determinazione dirigenziale n dd è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'Impresa (eventualmente:ATI (mandataria)/ (mandante)/ (mandante)] ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;								
f che con nota prot. n dd è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 11, comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;								
g che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa (eventualmente : <i>ATI</i>] aggiudicataria;								
h che in ottemperanza all'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;								
i che ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 ,il Responsabile Unico del procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;								
ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:								
Art. 1 – Premesse e definizioni								
1 Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.								
2 Ai fini del presente Contratto d'appalto si deve intendere:								
 a. per <<legge>> la <<legge 2002,="" 31="" maggio="" n.14="" regionale="">> (Disciplina organica dei lavori pubblici) emanata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 e nell'esercizio della propria esclusiva competenza legislativa, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dall'art. 13 della Legge regionale 30 aprile 2003, n.12 e ss.mm.ii.;</legge></legge> b. per <<regolamento>> il <<regolamento 14="" 2002="" attuazione="" della="" di="" in="" lavori<="" legge="" li="" materia="" n.="" regionale=""> </regolamento></regolamento>								

² sono quelli che risultano dal PdSC o dal DUVRI, o comunque stimati anche in assenza di PdSC.

artt. 3, comma 37, e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura aperta;

ss.mm.ii.;

artt. 3, comma 38, e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura ristretta;

artt. 3, comma 40, e 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione di un bando di gara;

artt.3, comma 39, e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 163 in caso di dialogo competitivo; artt.3, comma 13, e 59 in caso di accordo quadro;

sono quelli che l'impresa deve indicare nella sua offerta ai sensi dell'art.86 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.26 comma 6 del D.Lgs 81/2008.

pubblici>> nel testo approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165/Pres. e

detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall'impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l'importo contrattuale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.

- **c.** per **<<Capitolato Generale>>** il **<<**Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (art.34 della Legge regionale 31 maggio 2002, n.14)>> nel testo approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 166/Pres. e ss.mm.ii.;
- **d.** per **<<Codice dei contratti pubblici>>** il **<<**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>> nel testo approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- **e.** per **<<D.P.R. 207/2010>>** il **<<**Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE">> nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- **f.** per <<**D.M. 145/2000>>** il <<*Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni>> nel testo approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D.P.R.207/2010*
- g. per <<T.U. 81/2008>> il <<Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>> nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e ss.mm.ii.:

Art. 2 - Oggetto e forma del contratto

1.	Ш	Comune	di	Trieste,	come	sopra	rappresentato	in	virtù	degli	atti	in	premes	sa citat	i, affida
	all	Impresa					[ev	entu	alment	te: A.7	.l. co	отро	sta tra		
	(m	andataria)	;		(mandani	te)		(m	andante	e)]	che	, а	mezz	o del
	SO	praindicato)				legale rap	orese	ntante,	accetta	a sen	za ris	serva ald	cuna, l'ap	palto dei
	lav	ori di dem	olizi	one abusi	vismi e	messa i	n sicurezza de	Ben	patrin	noniali -	- Ann	o 20	12 (cod	ice opera	10061),
	su	lla base de	ell'off	ferta prodo	otta in se	ede di ga	ara e formulata	media	ante rib	asso u	nico p	erce	ntuale s	sull'elence	prezzi.

- 2. Il presente appalto è un contratto redatto ai sensi dell'art. 2, lett. f) del Regolamento, in quanto la prestazione è pattuita con riferimento ad un arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante.
- 3. Il presente appalto ha come oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.
- 4.- L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto definitivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 5.- L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Fa parte del presente contratto ed è allegato allo stesso l'offerta prodotta dall'appaltatore (allegato sub a).
- 2. Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato speciale d'appalto:
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;
 - c) il piano di sicurezza e di coordinamento generico di cui all'articolo 100 del T.U. 81/2008, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art.31 della Legge;
 - d) il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano di cui all'art. 131 del Codice dei contratti pubblici.

- e) la Deliberazione Consiliare n. 55 dd 3 luglio 2008 recante titolo: "Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo "Attuazione dell'Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per l'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi" con relativi allegati e ss.mm.ii..
- 3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
 - a) Legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) emanata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Costituzionale 18.10.2001, n.
 3 e nell'esercizio della propria esclusiva competenza legislativa, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dall'art. 13 della Legge regionale 30 aprile 2003, n.12 e ss.mm.ii;
 - b) Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici nel testo approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165/Pres. e ss.mm.ii.:
 - c) Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (art.34 della Legge regionale 31 maggio 2002, n.14) nel testo approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 166/Pres. e ss.mm.ii.;
 - d) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nel testo approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
 - e) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
 - **h.** f) Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, nel testo approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii.; per quanto ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D.P.R.207/2010
 - g) Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
 - h) ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Art. 4 – Interpretazione

- 1.- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
- 2.- Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 5 - Corrispettivo del contratto

1	L'a	opalto	o vi	ene ass	unto	o, coi	ma da offer	ta allegata	a, co	on il ribasso	del .	 %	()
												l'ammontare			
				·			(diconsi Eu	ro		·) più	Euro
) per oneri di			
							A. in misura					, 1			

- 2.- Essendo il contratto stipulato "a misura" i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
- 3.- Ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso.

Art. 6 – Modalità di stipulazione del contratto

- 1.- Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lqs 163/2006.
- 2.- L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Art. 7 – Termine dei pagamenti

- 1.- Ai sensi dell'art. 26-ter dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), in deroga ai vigenti regolamenti è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Trovano applicazione gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I pagamenti successivi all'anticipazione del 10%,, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 30.000,00.- (diconsi Euro trentamila/00.-). Il pagamento per gli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come mod. e int., avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati negli stati di avanzamento con le stesse modalità indicate dal presente articolo.
- 2.- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinguanta percento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3.- I termini per i pagamenti sono indicati all'art. 143 del D.P.R. 207/2010.
- 4.- Ai sensi dell'art. 133 del Codice dei Contratti Pubblici è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.
- 5.- In caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e l'erogazione alla stazione appaltante.
- 6.- L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.

Detto XX il prezzo offerto, YY, i costi generali di sicurezza indicati dall'impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l'importo contrattuale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.

7 Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che:
a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN n intestato a (<i>Eventuale</i> : <i>Mandataria</i>
dell'ATI), presso la, filiale di Via, n;
b) le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto,sono i Signori :
– veste rappresentativa: ; – veste rappresentativa:
8 La Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.
9 Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 8 - Subappalto
1 L'appaltatore ha indicato, in sede di gara, i lavori che intende subappaltare previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto dell'articolo 118, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, come mod. e int. nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 118 e dal capitolato speciale d'appalto.
2 L'Amministrazione stabilisce che l'Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell' art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo esigenze particolari accertate in corso d'opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore.
3 È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, i nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi ir cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.
4 I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione a subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002 recante l'"Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali".
5 I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 9 – Deposito cauzionale definitivo
1 A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. viene definito in ragione di Euro
2 A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n rilasciata dalla Filiale di in data conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
3 La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto

alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

- 4.- Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lqs 163/2006.
- 5.- La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

Art. 10 - Garanzie assicurative

- 1.- Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della Legge, dell'art. 129 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre <u>una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che costituisca garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.</u>
- 2.- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
- 3.- La copertura assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da gualsiasi causa determinati deve:
 - a.- prevedere la copertura di tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, <u>anche preesistenti</u>, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore;
 - b. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere;
 - c. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
- 4.- La copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
 - a. prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della medesima Amministrazione;
 - b. prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

5	A tale scopo	, l'appalt	atore ha stipulato la	polizza assicurativa	numero		di data			
	rilasciata	dalla	Società/Istituto					Agenzia/I	Filiale	d
			che tiene indenne	l'Amministrazione	da tutti	i rischi di	esecuzione	di cui al	precede	nte
	comma 3, p	er un ma	assimale di Euro 1.	500.000 trattandosi	di opere	e da eseg	juire in edific	i esistenti	e copre	e la
	responsabili	tà civile p	er danni causati a te	erzi, di cui al precede	ente con	nma 4, per	Euro 500.00	0.	•	

6.- Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dalla normativa vigente in materia, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 11 - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

- 1.- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365.- (trecentosessantacinque.-) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.
- 2.- La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del D.P.R. 207/2010. In particolare, sarà applicabile l'art. 153, comma1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, in caso di necessità per la Stazione Appaltante.
- 3.- Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 5% (cinque percento) per andamento stagionale sfavorevole.
- 4.- Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.
- 5.- L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, <u>prima della formale CONSEGNA dei lavori</u>, la comunicazione di avvenuta "Denuncia di Nuovo Lavoro" effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, completo della stampa del "Codice Identificativo Pratica" (C.I.P.) riferito allo specifico appalto individuato con il numero di Repertorio del Contratto (ovvero del Verbale di gara con valore di contratto) e la relativa data, e contenente il titolo, per esteso, del progetto con l'indicazione del relativo codice opera. L'Appaltatore trasmette altresì copia della nomina del medico competente, e, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
- 6.- L'Appaltatore dovrà GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'appalto, nei casi giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro mezzo analogo, l'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e la pubblica igiene. Gli interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza (transennamenti, eliminazione stati di imminente pericolo, puntellazioni, intervento con autoscala, ecc.) devono essere eseguiti con la massima tempestività ovvero entro un'ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta; L'eventuale modifica dei termini suddetti potrà avvenire unicamente con ordine da parte della Direzione Lavori. Qualora non si eseguisse l'intervento di presidio necessario per scongiurare gli stati di urgenza entro un'ora dalla segnalazione, si applicherà la penale prevista all'art. 14 comma 1 bis. Qualora l'Appaltatore non intervenga entro le ventiquattro ore per le lavorazioni necessarie, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata la penale di cui all'art.14 comma 2 del presente contratto. Ripetuti ritardi, accertati dalla Stazione Appaltante, costituiranno fondamento per l'applicazione dell'art. 18.
- 7.- Per necessità di interesse pubblico o delle attività che si compiono all'interno o nelle pertinenze degli immobili di cui al presente capitolato, l'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire con ordine di servizio, la data di inizio di un determinato lavoro e l'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione all'eventuale consegna delle forniture escluse dall'Appalto ed alla disponibilità dell'immobile in funzione delle attività in esso svolte, senza che l'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne oggetto di richiesta per speciali compensi. Si precisa che nell'arco di tempo in cui dovranno essere ultimate le lavorazioni richieste dalla Direzione dei lavori l'Appaltatore dovrà garantire, in caso di necessità, l'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi e prefestivi ed in ogni caso nei mesi di luglio ed agosto. Qualora l'Appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata la penale di cui all'art.14 comma 2 del presente contratto. Comunque lo svolgimento e l'organizzazione dei lavori non deve pregiudicare le attività che si compiono all'interno dell'immobile; l'Appaltatore dovrà garantire le misure di sicurezza e di isolamento (acustico, dalle polveri e dagli odori) minime necessarie,

provvedendo a compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in conformità agli ordini della direzione dei lavori, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per speciali compensi.

Art. 12 – Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

- 1.- Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2.- L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- 3.- Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
- 4.- Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 5.- L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
- 6.- Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Art. 13 – Consegna anticipata

- 1.- Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguirà la disposizione di cui agli artt. 230 del D.P.R. 207/2010.
- 2.- L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna, prima del termine ultimo di ultimazione dei lavori, le opere completate relative al singolo cantiere; in questo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere prima della consegna o contestualmente ad essa, la documentazione "as built" di edifici e impianti, le certificazioni di conformità o di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.
- 3.- In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 14 - Penale per i ritardi

1.- Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille (unopermille) dell'importo contrattuale(al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

- 1. bis Nel caso di inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza in caso di pericolo: euro 25,00 per ogni ora di ritardo per ogni singolo intervento;
- 2.- La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna come indicato all'art. 11 del presente contratto.
- 3.- La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:
 - a. nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori:
 - b. nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, ovvero per la redazione dei progetti esecutivi di cui all'art.23, lettera B, comma 2 del presente contratto.
 - c. nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di ciascun intervento programmato.
 - d. nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della documentazione inerente la generale agibilità della stessa.
- 4.- Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- 5.- Ai sensi dell'art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale.
- 6.- Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.
- 7.- L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art. 15 - Premio di accelerazione

1.- Non trova applicazione l'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

1.- Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso Decreto.

Art. 17 - Provvedimenti in caso di fallimento

1.- In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

Art. 18 - Risoluzione del contratto

- 1.- La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 153 comma 7 del D.P.R. 207/2010 nonché nelle seguenti ipotesi:
 - a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

- provvedimenti:
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita per fatti imputabili all'appaltatore:
- f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h. provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- i.- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- I. frode nell'esecuzione dei lavori;
- 2.- L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 3.- L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art.. 136 del D.lgs. 163/2006.
- 4.- Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Art. 19 - Recesso dal contratto

- 1.- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. 163/2006 l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.
- 2.- Analoga facoltà è riconosciuta all'appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa delLa stazione appaltante ai sensi dell'art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R.207/2010.

Art. 20 - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione

- 1.- In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 158 del D.P.R. 207/2010 .
- 2.- In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 160 del D.P.R. 207/2010.
- 3.- Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del presente Atto
- 4.- È' altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/06 e dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010.
- 5.- La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 6.- Non costituisce motivo di proroga:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 21 - Controversie

- 1.- In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte IV del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. .
- 2.- Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. stesso.
- 3.- Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale
- 4.- Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 22 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente

- 1.- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 ,l'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accentramento contributivo.
- 2.- L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.
- 3.- L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed a quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 55 dd 3 luglio 2008 recante titolo: "Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" con i relativi allegati e ss.mm.ii..
- 4.- L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
- 5.- I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

- 6.- In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trovano applicazione l'art. del D.P.R. 207/2010 e l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.
- 7.- In caso di società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art. 23 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1.- Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

A. Oneri ed obblighi per la gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.

- 1. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 2. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità. Comunque restano a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere.
- 3. La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 4. La fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria, il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- 5. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza tranne che per l'impiego di personale addetto agli impianti di sollevamento.

- 6. Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto del cantiere, anche per brevissimo tempo, in difetto, sarà comminata un'apposita penale in misura di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione accertata.
- 7. La predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori.
- 8. La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.
- La recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte, sino alle discariche autorizzate.
- 10. L'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi, il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie di accesso al cantiere medesimo.
- 13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows ed idonei applicativi (Office, ecc.), macchina da calcolo e materiale di cancelleria).
- 14. La realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Il ripristino di tutti i confini nelle posizioni iniziali prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori.
- 15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
- 16. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- 17. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- 18. In genere, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà fino al certificato di regolare esecuzione, i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto.
- 19. L'adatta manodopera, l'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura, preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove degli impianti e quelle di collaudo.
- 20. Il lievo e accatastamento in luogo sicuro e successiva riposa e/o l'esecuzione di qualsiasi tipo di protezione, il tutto onnicomprensivo di qualsiasi onere edile ed impiantistico necessario, per tutte quelle parti, corpi e/o strutture esistenti quali: insegne luminose, impianti esterni in facciata, unità di condizionamento, corde stendibiancheria, antenne, ecc. che, nel corso dell'esecuzione di tutte le fasi lavorative, si trovino ad essere presenti nelle zone di intervento, e che comunque, alla fine dell'attività lavorativa, dovranno restare a servizio dei locali a cui inizialmente erano destinati e nelle medesime condizioni originarie.
- 21. I lavori di sterro, reinterro ed asporto; opere murarie occorrenti per l'esecuzione degli impianti, come murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e conseguenti riprese di muratura, pavimentazioni, intonaci, decorazioni, rivestimenti, verniciature, ecc. che siano state eseguite; asporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
- 22. L'eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali.
- 23. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
- 24. Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi o di altre parti dell'impianto, eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura verniciatura, riprese di intonaco, ecc., e successiva nuova posa in opera.
- 25. La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate. Ad opera finita l'Appaltatore è tenuto alla pulizia accurata degli ambienti, servizi, corridoi, scale, cortili, marciapiedi ecc. e di eventuale suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, nonché della pulizia dei servizi igienici e dei locali utilizzati dall'impresa nel corso dei lavori. La completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali già esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove ed in ogni caso di tutte le parti di edificio o delle relative pertinenze insudiciate dall'esecuzione delle opere nuove. L'opera dovrà essere comunque pronta all'uso. L'Amministrazione non prenderà in consegna l'immobile, o porzione di esso, in carenza di tale accurata pulizia.

B. Oneri ed obblighi generali.

- L'onere della redazione di tutti i rilievi in natura necessari sul terreno ed il rilievo dell'edificio e della sistemazione esterna a completamento dell'opera, la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese.
- 2. L'onere della progettazione esecutiva delle opere e dei lavori da eseguire, con le modalità e gli approfondimenti previsti dalle norme vigenti, entro un importo di corrispettivo massimo di Euro 8.000,00.- (diconsi Euro ottomila/00.-) comprensivo di oneri previdenziali ed I.V.A. sarà calcolato facendo riferimento alla complessità dell'incarico stesso. In particolare, il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto sarà redatto, a cura dell'impresa, a firma di professionista abilitato, con idonee caratteristiche professionali, e dovrà riportare il visto di realizzabilità da parte del Direttore dei Lavori, prima dell'approvazione da parte dell'Ufficio del R.U.P., e conseguentemente dell'esecuzione dei lavori stessi. Il progetto dovrà essere redatto in base alle indicazioni del Regolamento Edilizio e della normativa di settore vigente, entro le tempistiche imposte dalla Stazione appaltante, e prodotto alla Stazione appaltante, completo di tutti i pareri,

- in 4.- (quattro) copie cartacee e 1.- (una) copia completa su supporto informatico nel formato che sarà indicato dalla Stazione Appaltante.
- 3. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- 4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 5. Le eventuali indagini geognostiche supplementari che si rendessero necessarie. Gli oneri necessari alla redazione ed alla presentazione dei disegni esecutivi e costruttivi edili ed impiantistici nonché tutti quelli relativi all'esecuzione di prove di carico, provini, assaggi, ecc..
- 6. Gli oneri necessari alla redazione del collaudo statico, anche in corso d'opera ove occorra, inclusi quelli specificatamente previsti per gli incarichi professionali.
- 7. L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli acconti e dello stato finale delle opere nonché l'onere della fornitura di operatori specializzati, dei mezzi d'opera e degli strumenti metrici e topografici necessari per verifiche relative alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo delle opere.
- 8. L'onere della redazione del piano tavolare e catastale di aggiornamento, frazionamento ed intavolazione dello stato esistente in natura e delle servitù dell'immobile oggetto di intervento, delle pertinenze esterne, degli accessi, delle aree verdi e dei parcheggi, con le conseguenti variazioni NCEU; tali elaborati dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- 9. L'onere per la redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e della sua presentazione entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco per i controlli da legge, consegnandone la relativa ricevuta alla Stazione Appaltante.
- 10. -L'onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei Lavori per la limitazione del carico d'incendio necessaria per pervenire alla presentazione della SCIA ai VV.F. e al regolare esercizio dell'attività, anche se non riportato specificatamente sulla descrizione dei singoli prezzi, con particolare riferimento alla certificazione REI e RE per le porte tagliafuoco, per i controsoffitti, per i materiali isolanti, per i pavimenti e rivestimenti e per tutti i materiali in genere utilizzati. In particolare dovrà essere presentata alla scrivente amministrazione entro 10 giorni dalla fornitura e posa in opera dei materiali antincendio la seguente documentazione rilasciata da Enti, Laboratori, Professionisti autorizzati:
 - certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REI, RE o R utilizzati per la compartimentazione orizzontale e verticale;
 - certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali che devono essere obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;
 - certificati di reazione al fuoco dei materiali usati per i pavimenti, i controsoffitti, ecc.;
 - per tutti i materiali ed elementi strutturali per cui è richiesta una adeguata resistenza al fuoco o classe di reazione al fuoco dovrà inoltre essere presentata:
 - dichiarazione della ditta produttrice (di conformità) in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, che il materiale denominato è stato realizzato conformemente al prototipo omologato;
 - dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale venduto con fattura/bolla n°........ è quello fornito dalla ditta produttrice (o fornitrice precedente) con relativa dichiarazione di conformità di cui si allega copia;

c. dichiarazione dell'Appaltatore in cui si attesti che l'installazione è stata effettuata con le modalità ed i materiali di tipo e qualità indicati nel certificato di prova.

Il parere rilasciato dai Vigili del Fuoco, di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, è vincolante nell'esecuzione di tutte le relative opere, e l'Impresa dovrà puntualmente ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.

Tutte queste operazioni saranno eseguite dall'impresa esecutrice a suo esclusivo carico a mezzo di tecnici abilitati nominati dall'impresa stessa previa approvazione della D.L.

11.RIFIUTI TOSSICI - NOCIVI (AMIANTO)

Qualora all'atto della consegna dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi si evidenziasse la necessità di demolire manufatti o rimuovere materiali di risulta che possono essere considerati, per le loro caratteristiche di sfaldamento e friabilità, tossico – nocivi (amianto), l'impresa esecutrice è obbligata a:

- a. darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
- b. provvedere all'accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale presso laboratorio autorizzato (A.S.S. Servizio Medicina del lavoro).
- c. qualora tale materiale fosse riconosciuto tossico nocivo provvedere tramite Ditta specializzata ed autorizzata, alla proposta del piano di lavoro per l'asporto e lo smaltimento ai sensi del Capo III del T.U. 81/2008.
- d. presentare il suddetto piano di lavoro, completo dell'approvazione dell'A.S.S., alla Direzione lavori.
- e. provvedere all'attuazione del suddetto piano tramite Ditta specializzata e autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore ai sensi del titolo III della Legge 915/82.
- 12. La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.
- 13. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- 14. L'Appaltatore avrà l'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera in relazione all'entità del lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle opere coerentemente con i tempi previsti, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà di intervenire sull'Appaltatore con opportuno ordine di servizio qualora i lavori non seguissero lo svolgimento previsto e le tempistiche concordate; a tale fine su richiesta della Direzione dei Lavori l'Appaltatore consegnerà entro 10 giorni un dettagliato programma di svolgimento dei lavori che dovrà venir approvato dalla medesima e costituirà atto impegnativo per l'impresa; in caso di svolgimento anomalo dei lavori in base a tale programma concordato l'Amministrazione Comunale si riserva tutti gli atti necessari sino, in caso di palese inadempienza dell'impresa, alla risoluzione in danno dell'atto contrattuale.
- 15. L'obbligo di esecuzione delle opere anche parzialmente o a più riprese se le particolari condizioni lo richiedano, senza poter richiedere compensi aggiuntivi.
- 16.Il pagamento di tutte le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la formazione e mantenimento del cantiere, per l'ottenimento del certificato di agibilità o di abitabilità a fine lavori e per le certificazioni relative alla sicurezza ed alla rispondenza igienico sanitaria dell'opera.
- 17. La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committente; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumità del personale e dei terzi.
- 18. I rischi derivanti dai trasporti.
- 19. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale assegnatole dalla Direzione dei Lavori, quale deposito dei materiali e degli attrezzi e di tutta l'attrezzatura di cantiere, rimanendo intesi che per esigenze di lavoro o per altre necessità la Direzione dei Lavori può richiedere lo sgombero del locale

- assegnatole anche prima dell'ultimazione dei lavori, assegnandole un altro nell'edificio senza che perciò l'Appaltatore possa accampare diritti di sorta.
- 20. Gli studi e calcoli necessari per il dimensionamento degli impianti ed altri che si rendessero necessari a giudizio della Direzione dei Lavori, durante l'esecuzione delle opere.
- 21. Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, alla denuncia ed al collaudo degli impianti da parte degli Enti preposti (A.S.S., I.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.), onde permettere il regolare funzionamento.
- 22. Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, in particolare, alla denuncia degli impianti, all'I.S.P.E.S.L. dell'installazione degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica.
- 23. La realizzazione delle modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori o per l'effettuazione di eventuali allacciamenti provvisori, detti accompagnati dalle cautele antinfortunistiche necessarie per il mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, compreso l'utilizzo dei materiali occorrenti e degli strumenti di misura che si rendessero necessari.
- 24. L'esecuzione di quadri e linee di comando a protezione apparecchiature con la sola esclusione dell'allacciamento alle reti degli Enti erogatori.
- 25. Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei lavori dei disegni esecutivi e dei calcoli richiesti in 5 copie su supporto cartaceo, una copia riproducibile ed una copia su supporto magnetico, con riferimento a:

a. prima dell'inizio dei lavori:

- l'ottenimento e la presentazione di eventuali nullaosta e/o prescrizioni tecniche particolari in relazione alla tipologia delle opere emesse da A.S.S., VV.F. o altri Enti preposti necessarie per la corretta realizzazione delle opere stesse;
- II. il progetto costruttivo degli impianti tecnologici, come richiesto dall'art.6 della Legge 05 marzo 1990 n°46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii.;
- III. la relazione tecnica, calcoli di progetto e disegni topografici relativi alla progettazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in conformità alla norma CEI 81-1;
- IV. Il deposito c/o la Stazione appaltante dei progetti vidimati ed approvati da tutti gli Enti interessati degli isolamenti dell'edificio e dell'impianto dell'edificio ai sensi della Legge n° 10/91 e DPR 412/93:
- V. la presentazione dei progetti esecutivi edilizio architettonici relativi all'edificio ed alle pertinenze esterne inclusi i disegni costruttivi delle coperture, delle murature delle carpenterie, delle opere in ferro, cemento armato, delle opere in elevazione, delle opere in legno lamellare ed i relativi calcoli statici;
- VI. il progetto esecutivo con elaborati grafici, relazione di calcolo e quanto altro necessario, per l'ottenimento del parere relativo alle opere di fognatura;
- VII. il progetto strutturale esecutivo redatto ai sensi della L.R. 11 agosto 2009 n. 16 e ss.mm.ii., nonché di tutte le norme correlate vigenti, regionali e statali, completo di relativa autorizzazione, in caso di opere ricadenti in tale obbligo;
- VIII. tutte le altre incombenze di Legge previste a carico dell'impresa esecutrice necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;

b. a lavori ultimati:

- I. il progetto finale dell'edificio e delle aree esterne, dei parcheggi, dell'impianto fognario e di depurazione degli impianti elettrici, degli isolamenti e degli impianti idrotermosanitari, corrispondente all'effettivo eseguito derivato dal progetto costruttivo ("as built");
- II. la relazione tecnica contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati e la dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun materiale tossico, tossico-nocivo, contenente Amianto o Formaldeide.;

- III. la dichiarazione di conformità sottoscritta dal titolare dell'Impresa Appaltatrice e recante i numeri di partita IVA e l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completa degli allegati obbligatori secondo le norme vigenti;
- IV. il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall'A.S.S. P.M.P. S.I.A. o, in deroga, redatto da libero professionista, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le norme vigenti. Detto professionista non dovrà comunque aver prestato la propria opera nella stesura del progetto costruttivo;
- V. dovrà inoltre essere rilasciato il "Libretto di impianto" e/o "di centrale" previsto dal DPR 412/93 ed allegata copia in originale dei collaudi di tutte le apparecchiature relative all'impianto idrotermosanitario soggette al collaudo ISPESL, ACEGAS, VV.F. e ASS, essendo tutti i relativi oneri per il rilascio dei certificati a carico dell'Appaltatore;
- VI. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui al D.L 63/2013, convertito nella L.90/2013, emesso da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Nei casi di opere ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1bis della Legge Regionale n. 23 del 18 agosto 2005 Disposizioni in materia di edilizia sostenibile la Certificazione VEA di sostenibilità energetico-ambientale, emessa da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.
- VII. Il piano Tavolare Catastale di cui al precedente punto 8;
- VIII. I pareri favorevoli relativi alla sicurezza ed all'agibilità dell'immobile rilasciati dall'A.S.S., dai Vigili del Fuoco e dal Servizio Manutenzione e Sviluppo Reti Urbane (nulla osta per lo scarico delle acque nella fognatura comunale ai sensi della L. n°319/1976), nonché ogni altra incombenza necessaria atta a dare totale agibilità all'edificio ed alle sue pertinenze esterne.

La mancata presentazione della documentazione inerente la generale agibilità dell'opera entro la data della consegna di quest'ultima, comporterà l'applicazione della penale, per ogni giorno di ritardo, di cui al punto 3, lettera d) dell'art. 14.

- 26. L'uso anticipato dei locali e delle opere eseguite che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; l'Appaltatore potrà però richiedere che ne sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da detto uso. In tale ipotesi l'ufficio del R.U.P. redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
- 27. La preventiva sottoposizone alla D.L. ed all'ufficio del R.U.P. delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell'appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d'intesa con il R.U.P., in particolare la fornitura di idonee campionature per quanto concerne la fornitura e la posa dei serramenti e delle vetrature; dovrà essere preventivamente fornito uno schema ed una dettagliata documentazione sulla tipologia, caratteristiche tecniche e materiali; successivamente se tali caratteristiche saranno approvate dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore fornirà una campionatura dei tipi di profili, degli accessori e delle caratteristiche e dei materiali impiegati che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori; successivamente verrà realizzato un serramento per ogni tipologia, completo di vetrature ed accessori; di questo serramento la Direzione Lavori potrà ordinare prove di laboratorio per verificarne le caratteristiche; il serramento campione verrà poi posto in opera ed ivi potranno essere effettuate ulteriori prove e verifiche anche distruttive; dopo l'effettuazione con esito favorevole delle suddette prove, il Direttore dei Lavori potrà dare l'assenso alla completa posa in opera. Per ogni tipo di serramento sia esterno che interno dotato di serratura, dovranno essere presentate tre copie delle rispettive chiavi di chiusura;
- 28. Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 29. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate

dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, nonché a verificare presso gli Enti gestori la presenza di eventuali sottoservizi presenti nell'area interessata dai lavori.

Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte. Con i prezzi contrattuali, l'Appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia.

Art. 24 – Disciplina e buon ordine del cantiere

- 1.- L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.
- 2.- La stazione appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alLa stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
- 3.- L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
- 4.- Il R.U.P., attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5.- I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto, salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per l'esecuzione.
- 6.- L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'Appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione (vedi art. 23, lettera A, punto 6 del presente Contratto).
- 7.- E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione.
- 8.- Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recintazioni e provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri;

Art. 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 139 del D.P.R.207/2010.

2.- Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 139 del D.P.R. 207/2010, sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 26 – Domicilio e sede operativa dell'appaltatore

1	- Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via, n
2	- Altresì ai sensi art. 23, comma 1, lettera b., punto 28 del presente Contratto, l'appaltatore dichiara di avere la sede operativa a Trieste in via, n, telefono n
3	Ogni variazione del domicilio e della sede operativa deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del procedimento.

Art. 27 – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.; il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.; il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 11.2.1994 n. 109 e ss.mm.ii. di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145; il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; la Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla .L.R. 31.5.2002, n. 14 e ss.mm.ii.; il Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e ss.mm.ii. e il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 per le parti applicabili; l' Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007) e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelle indicate all'art. 3 del presente contratto.

Art. 28 - Clausola fiscale

1.- Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 1 – Fremesse e dejinizioni	2
Art. 2 - Oggetto e forma del contratto	3
Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto	3
Art. 4 – Interpretazione	4
Art. 5 - Corrispettivo del contratto	5
Art. 6 – Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 7 – Termine dei pagamenti	5
Art. 8 - Subappalto	6
Art. 9 – Deposito cauzionale definitivo	6
Art. 10 – Garanzie assicurative	7
Art. 11 - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori	8
Art. 12 – Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	9
Art. 13 – Consegna anticipata	9
Art. 14 - Penale per i ritardi	9
Art. 15 – Premio di accelerazione	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto	10
Art. 17 – Provvedimenti in caso di fallimento	10
Art. 18 - Risoluzione del contratto	10
Art. 19 – Recesso dal contratto	11
Art. 20 - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione	11
Art. 21 - Controversie	12
Art. 22 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente	12
Art. 23 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	13
Art. 24 – Disciplina e buon ordine del cantiere	20
Art. 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	20
Art. 26 – Domicilio e sede operativa dell'appaltatore	21
Art. 27 – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto	21
Art. 28 – Clausola fiscale	21

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I DATA FIRMA: 07/03/2014 13:45:14

 ${\tt IMPRONTA:}\ \ {\tt OD3AFFAB08402D6ABB4B399AA33C99269DE5CE86C35A2B21F6E0FE067D7A2790}$

9DE5CE86C35A2B21F6E0FE067D7A279078A9E8B5026B82DD072B76BE9A3BF0BA 78A9E8B5026B82DD072B76BE9A3BF0BAD48E0864FEB9E8065967288A045EE65E D48E0864FEB9E8065967288A045EE65EE83E43BCD090B7F4162AD1FC20BE4EA3